



## FASCICOLO INFORMATIVO

FINPL-001102015-20151016

### **NOBIS PLURICAR**

**Contratto di Assicurazione di  
Responsabilità Civile per la circolazione  
e Corpi di Veicoli Terrestri**

EDIZIONE: Ottobre 2015  
Versione: 001.10.2015  
In vigore dal: 16.10.2015

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa (comprensiva del Glossario) e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

**NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DI GLOSSARIO**

*Pagina della Nota informativa*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE .....	1
1. Informazioni generali .....	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa .....	1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....	1
3. Coperture assicurative offerte .....	1
3.1 Estensioni della copertura .....	2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia.....	2
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità .....	3
6. Premi.....	3
7. Attestazione sullo stato del Rischio - classe di merito .....	3
8. Recesso .....	4
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto .....	4
10. Regime fiscale .....	4
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI .....	4
11. Procedura per il risarcimento del danno .....	4
12. Incidenti stradali con controparti estere .....	5
13. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro.....	5
14. Accesso agli atti dell'Impresa.....	5
15. Reclami.....	6
GLOSSARIO .....	7

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*Pagina delle Condizioni di Assicurazione*

DEFINIZIONI.....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE .....	2
ARTICOLO 1 - VEICOLI ASSICURATI .....	2
ARTICOLO 2 - SUPERAMENTO IN CORSO D'ANNO DEL NUMERO MASSIMO DI VEICOLI ASSICURABILI.....	2
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	2
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	2
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.....	2
ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO E PROPOSTA DI RINNOVO .....	3
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO .....	3
ARTICOLO 8 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.....	3
ARTICOLO 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	3
ARTICOLO 10 - POLIZZE VINCOLATE.....	3
ARTICOLO 11 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DI RESIDENZA .....	3
ARTICOLO 12 - ALTRE ASSICURAZIONI .....	3
ARTICOLO 13 - COMPETENZA TERRITORIALE.....	3
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO .....	4
ARTICOLO 15 - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker) .....	4
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....	5
ARTICOLO 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	5
ARTICOLO 17 - ESCLUSIONI E RIVALSA.....	5
ARTICOLO 18 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI .....	6
ARTICOLO 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ.....	6
ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO .....	6
ARTICOLO 21 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO .....	6
ARTICOLO 22 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO .....	6
ARTICOLO 23 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI .....	6
ARTICOLO 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE.....	7
ARTICOLO 25 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	7
ARTICOLO 26 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO DI POLIZZA .....	8
ARTICOLO 27 - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA (sempre operante, se non diversamente pattuito in polizza, per le Autovetture e gli Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c. ).....	8
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....	10
A) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .....	10
B) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati.....	10

C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .....	10
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria.....	10
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....	11
FORME TARIFFARIE .....	11
NORME COMUNI ALLE FORME TARIFFARIE.....	11
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (Classe CU) .....	11
1) Periodi di osservazione della sinistrosità .....	11
2) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale .....	11
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche .....	12
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza .....	13
RIMORCHI - RISCHIO STATICO.....	13
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI E AUTO RISCHI DIVERSI.....	14
ARTICOLO 28 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE .....	14
ARTICOLO 29 - VALORE A NUOVO DEL VEICOLO .....	14
ARTICOLO 30 - VALORE ASSICURATO .....	14
ARTICOLO 31 - ESCLUSIONI .....	15
ARTICOLO 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI.....	15
ARTICOLO 33 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.....	16
ARTICOLO 34 - LIMITI DI INDENNIZZO .....	16
ARTICOLO 35 - SCOPERTI E FRANCHIGIE.....	17
ARTICOLO 36 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI.....	17
ARTICOLO 37 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO.....	17
ARTICOLO 38 - RECUPERI .....	17
ARTICOLO 39 - DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	17
CRISTALLI.....	17
ARTICOLO 40 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	17
ARTICOLO 41 - ESCLUSIONI .....	17
ARTICOLO 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO.....	18
ARTICOLO 43 - DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	18
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE INFORTUNI AL CONDUCENTE .....	19
ARTICOLO 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Garanzia operante per i veicoli per i quali sia espressamente richiamata nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione).....	19
ARTICOLO 45 - ESCLUSIONI .....	19
ARTICOLO 46 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE .....	19
ARTICOLO 47 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.....	19
ARTICOLO 48 - GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ .....	19
ARTICOLO 49 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO .....	19
ARTICOLO 50 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ .....	19
ARTICOLO 51 - MORTE DA INFORTUNIO.....	20
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE.....	20
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE.....	21
DEFINIZIONI .....	21
ARTICOLO 52 - OGGETTO DELLA GARANZIA (Garanzia operante per i veicoli per i quali sia espressamente richiamata nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione).....	21
ARTICOLO 53 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA .....	21
ARTICOLO 54 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.....	23
ARTICOLO 55 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO .....	24

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

##### **NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.P.A**

società per azioni di diritto italiano

appartenente al Gruppo Intergea S.p.A.

Sede Legale ed Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Telefono 011

4518708 - Fax 011 4518730

Sito Internet: [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

Pec: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it)

E-mail: [info@nobisassicurazioni.it](mailto:info@nobisassicurazioni.it)

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A.. Il contratto è concluso con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito NOBIS).

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2014, il Patrimonio Netto di NOBIS è pari a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni di Euro per capitale sociale e 2,28 milioni di Euro per totale di Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari, al 31 dicembre 2014, a 3,40.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 16 - "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia responsabilità civile auto) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. Al presente contratto sono applicabili la formule tariffarie "Fissa" e "Fissa con Franchigia" (Condizioni Speciali di assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Auto). E' inoltre possibile assicurare i Rischi Corpi Veicoli Terrestri/Auto Rischi

Diversi e gli Infortuni del Conducente (artt. 28, 40, 44 "Oggetto dell'assicurazione" e 52 "Oggetto della garanzia").

**Risarcimento del danno in forma specifica** - questa clausola, obbligatoria per Autovetture ed Autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, determina per il Contraente/Assicurato:

- in caso di Sinistro che rientri nella procedura di Indennizzo Diretto, totalmente risarcibile e per i soli danni a cose, l'impegno a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa (elenco acquisibile rivolgendosi al n° verde 800.196.958);
- nel caso in cui l'Assicurato violi la clausola relativa al risarcimento del danno in forma specifica, facendo riparare il Veicolo presso un Autoriparatore non convenzionato, l'Impresa:
  - applicherà una penale di € 248,80 per le maggiori spese amministrative, sopportate e derivanti dalla mancata gestione del Sinistro tramite l'Autoriparatore convenzionato;
  - corrisponderà un risarcimento pari alla spesa che la stessa avrebbe sostenuto per la riparazione del veicolo da parte di un Autoriparatore convenzionato.

Per maggior dettaglio su quanto sopra, sulle limitazioni della clausola e per le condizioni di operatività del servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" si rinvia all'articolo 23 - "Risarcimento del danno in forma specifica" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto.

#### AVVERTENZA

##### **Limitazioni, sospensione ed esclusioni alle coperture assicurative, rivalse.**

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del Veicolo descritto in Polizza in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del Veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 16 - "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia responsabilità civile auto).

Non è ammessa la sospensione in corso di contratto, né per la polizza base, né per le singole applicazioni.

Segnaliamo, inoltre, che le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono altri casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice,

L'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Tali esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 17 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto.

Per le Garanzie Corpi Veicolo Terrestri/Auto Rischi Diversi sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: artt. 28 - "Oggetto dell'assicurazione", 30 - "Valore assicurato", 31 - "Esclusioni", 32 - "Denuncia del sinistro ed obblighi relativi", 33 - "Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate", 34 - "Limiti di indennizzo", 40 - "Oggetto dell'assicurazione", 41 - "Esclusioni", 44 - "Oggetto dell'assicurazione", 45 - "Esclusioni" e 53 - "Oggetto della garanzia".

## AVVERTENZA

### Scoperti e Franchigie

Per le Garanzie Corpi Veicolo Terrestri/Auto Rischi Diversi sono presenti Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere Artt. 30 - "Valore assicurato", 35 - "Scoperti e franchigie", 48 - "Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità".

Per semplificare la comprensione del meccanismo di funzionamento Le presentiamo i seguenti esempi:

- a) capitale assicurato € 10.000,00  
 scoperto 10% col minimo di € 300,00  
 ammontare del sinistro € 3.000,00  
 danno indennizzato dalla Compagnia (€ 3.000,00 - il 10% del danno pari ad € 300,00)= € 2.700,00  
 danno a carico dell'Assicurato € 300,00
- b) capitale assicurato € 10.000,00  
 scoperto 20% col minimo di € 300,00  
 ammontare del sinistro € 3.000,00  
 danno indennizzato dalla Compagnia (€ 3.000,00 - il 20% del danno pari ad € 600,00)= € 2.400,00  
 danno a carico dell'Assicurato € 600,00

## AVVERTENZA

### Franchigie e Massimali

Con la formula tariffaria "Franchigia" il Contraente o l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a NOBIS l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia indicata in Polizza; ad esempio, qualora la franchigia sia pari ad € 1.000,00:

- in caso di risarcimento a Terzi di € 2.500,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a NOBIS l'importo di € 1.000,00
- in caso di risarcimento a Terzi di € 500,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a NOBIS l'importo di € 500,00.

Il Massimale riportato in Polizza rappresenta l'importo pattuito fino al quale l'Impresa è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Per esempio, se la garanzia di

Responsabilità Civile è prestata con il massimale per danni a persone di € 5.000.000,00 e il sinistro ha determinato danni a persone per € 5.200.000,00, il risarcimento complessivo sarà di € 5.000.000,00 perché l'ammontare complessivo del danno supera il massimale pattuito e la restante parte di danno (€ 200.000,00) resterà a carico dell'Assicurato; ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" incluse in Polizza (articolo 16 - "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia responsabilità civile auto).

Ai sensi dell'art. 170-bis del Codice:

- il presente contratto di assicurazione ha durata annuale (o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione), e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato;
- NOBIS avviserà il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e manterrà operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova Polizza.

## AVVERTENZA

Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo e quindi non è necessaria disdetta da parte del Contraente.

### 3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

- Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
- Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria.
- Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione (Condizioni Aggiuntive per la copertura dei rischi non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto A, B, C, D).

### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (art. 129 del Codice). Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o

adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;

- c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 18 - "Qualifica di terzi, soggetti esclusi" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto.

## 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

### AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 5 - "Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente" e 11 - "Aggravamento del rischio e variazioni di residenza" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto. Ai sensi dell'art. 1895 c.c. - Inesistenza del Rischio - il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

### AVVERTENZA

Il Contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.

## 6. Premi

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'Intermediario.

Si segnala che il Premio viene determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento ai Veicoli ed al loro utilizzo al Proprietario degli stessi (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione.

L'importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate semestrali o trimestrali, con la maggiorazione rispettivamente del 3,5% e del 5% sul Premio annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.

### AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del Veicolo) il veicolo interessato verrà escluso dalla Polizza ed il premio relativo sarà Regolato al termine del contratto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 20 - "Trasferimento della proprietà del Veicolo", 21 - "Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo", e 22 - "Distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto).

## 7. Attestazione sullo stato del Rischio - classe di merito

NOBIS consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata sul sito [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it). NOBIS a seguito di specifica richiesta del Contraente, invierà l'attestato di rischio via e-mail o via posta.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, NOBIS rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il "periodo di osservazione" risulti concluso, NOBIS rilascia al Contraente la relativa attestazione.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Per un maggior dettaglio e per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore Veicolo, si rinvia al suddetto Regolamento e alle Condizioni di Assicurazione, articolo 25 - "Attestazione sullo stato del Rischio" e dall'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

**AVVERTENZA**

Informiamo che la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**8. Recesso**

L'obbligo di informativa riguardante il diritto di recesso, previsto nello schema di Nota Informativa di cui all'allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superato in forza dell'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del tacito rinnovo per i contratti di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

In base al disposto dell'articolo 2952 del Codice Civile, il diritto dell'Impresa alla riscossione delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 11.

**10. Regime fiscale**

Il Premio imponibile relativo all'assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura stabilita dalla legge, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.

Alle altre tipologie di garanzie vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:

del 13,50% (12,50% + 1% di antiracket) per le garanzie CVT;

del 2,5% per la garanzia Infortuni al Conducente;

del 10% per le prestazioni Assistenza.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice e il Contraente abbia optato per il Risarcimento del danno in forma specifica (articolo 27 delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto), il Contraente si impegna a rivolgersi ad un Autoriparatore convenzionato; l'elenco degli Autoriparatori

convenzionati può essere consultato sul sito internet dell'Impresa oppure potrà rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

**11. Procedura per il risarcimento del danno**

Ai sensi dell'articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all'Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall'Italia) o il n. +39 011 4518751 (dall'estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell'Impresa o all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o "Modulo Blu") fornito dall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 - "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni specifiche per la copertura della Garanzia Responsabilità Civile Auto.

**AVVERTENZA**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 23 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

- [sinistrirca@nobisassicurazioni.it](mailto:sinistrirca@nobisassicurazioni.it)

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
- il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all'articolo 141 del Codice,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l'Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.

Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose:
  - o entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;

- o entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni personali: entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice.

## 12. Incidenti stradali con controparti estere

Fermi gli obblighi in capo all'Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l'Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta a:

**CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano**

Fax: 06.85796270

e-mail: richieste.centro@consap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico

Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:

- non assicurato o non identificato, ovvero
- posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente,

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

## 13. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

L'Assicurato può evitare lo scatto di Classe di Conversione Universale, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.

I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell'ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l'Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto.

Nel caso invece si tratti di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale (Condizione Speciale "Classe di merito di Conversione Universale" (Classe CU), punto 3, lett. g).

## 14. Accesso agli atti dell'Impresa

Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione,



constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 11.

## 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

UFFICIO RECLAMI

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744 - Fax: 011 4518730

E-mail: [reclami@nobisassicurazioni.it](mailto:reclami@nobisassicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**IVASS**

Servizio Tutela Utenti

Via del Quirinale, 21 00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

allegando all'esposto la copia del reclamo presentato all'Impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## GLOSSARIO

### APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del Veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

### AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

### ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

### ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

### AUTOARTICOLATI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera i) del Codice della Strada.

### AUTOBUS

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera b) del Codice della Strada.

### AUTOCARRI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera d) del Codice della Strada.

### AUTOCARAVAN

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera m) del Codice della Strada.

### AUTOSNODATI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera l) del Codice della Strada.

### AUTOTRENI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera h) del Codice della Strada.

### AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera f) del Codice della Strada.

### AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera g) del Codice della Strada.

### AUTOVEICOLO AD USO PROMISCUO

Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall'art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

### AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)

Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

### AUTOVETTURA

Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

### BROKER

Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

### CICLOMOTORI TRASPORTO COSE

Veicoli definiti dall'art. 52 comma 2 del Codice della Strada

### COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

### CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

### COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

### CONDUCENTE ESCLUSIVO

La persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, indicata in Polizza in caso di attivazione della Condizione Speciale "Guida esclusiva".

### CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - [www.consap.it](http://www.consap.it)).

### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

### DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

### FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

### FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

### IMPRESA

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**INTERMEDIARIO**

La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

**LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**LIBRO MATRICOLA**

l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MACCHINE AGRICOLE**

Veicoli definiti dall'art. 57 del Codice della Strada.

**MACCHINE OPERATRICI**

Veicoli definiti dall'art. 58 del Codice della Strada.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MOTOCARRO**

Motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose (art. 53 c.1 lett. d) del Codice della Strada).

**MOTOCARROZZETTA**

Veicolo definito dall'art. 53 lett. b) del Codice della Strada.

**MOTOCICLO**

Veicolo definito dall'art. 53 lettera a) del Codice della Strada.

**MOTOVEICOLI**

Veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

**MOTOSLITTA**

Veicolo a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970).

**MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO**

Veicolo definito dall'art. 53 lett. c) del Codice della Strada.

**NOBIS**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dalla Condizione Speciale "Norme comuni alla forma tariffarie") rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive (regolamentate dalla Condizione Speciale "Classe di merito di Conversione Universale - Classe CU").

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *NOBIS* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**QUADRICICLI TRASPORTO COSE**

Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80 km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 KW (articolo 53 punto h) del Codice della Strada e D.M. Trasporti del 5 aprile 1994).

**RESPONSABILITÀ PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del Veicolo nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da *NOBIS* o per il tramite di *Autoriparatore convenzionato*.

**RIMORCHI**

Veicoli definiti dall'art. 56 punti 1. e 2. del Codice della Strada.

**RIMORCHI AGRICOLI**

Veicoli definiti dall'art. 57 punti 2. lettera b) par. 2) del Codice della Strada.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SCOPERTO**

La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

**SEMIRIMORCHI**

Veicoli definiti dall'art. 56 punto 3. del Codice della Strada.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**STATO DI NECESSITÀ**

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

**TARIFFA**

La *Tariffa* di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

**TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

**VALORE A NUOVO**

Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Il Presidente  
Salvatore Passaro



Ultimo aggiornamento dei dati: 16.10.2015

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale ed operativa: via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

tel. 011 4518708 - fax 011 4518730

E-mail: [info@nobisassicurazioni.it](mailto:info@nobisassicurazioni.it)

Capitale sociale € 8.000.000,00 i.v.

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Torino C.F. e P.IVA 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008

Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**


(Ultimo aggiornamento dei dati: 16.10.2015)

**INDICE**

• Definizioni.....	1
• Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie.....	2
• Condizioni specifiche per la copertura della Responsabilità Civile Auto.....	5
• Condizioni Aggiuntive per la Copertura dei Rischi non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto .....	10
• Condizioni Speciali di Assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Auto.....	11
• Condizioni specifiche per la copertura delle Garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Auto Rischi Diversi.....	14
• Condizioni specifiche per la copertura della Garanzia Infortuni del Conducente.....	19
• Condizioni specifiche per la copertura della Garanzia Assistenza Stradale.....	21

**DEFINIZIONI**

Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

### ARTICOLO 1 - VEICOLI ASSICURATI

Sono assicurati tutti i veicoli riportati nell'apposito elenco. In qualunque momento dell'anno, il Contraente ha la facoltà - previa restituzione, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile, di certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde - di escludere determinati veicoli; per tali veicoli l'assicurazione cessa a decorrere dal giorno e ora indicati nell'appendice di esclusione. Se l'esclusione è determinata da furto o rapina l'esclusione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza. In qualunque momento dell'anno, inoltre, il Contraente ha facoltà di chiedere l'inserimento di determinati veicoli; la Società si riserva il diritto di accettare o meno l'inclusione di tali veicoli. In caso di accettazione, l'assicurazione decorre dal giorno e ora indicati nell'appendice di inclusione.

### ARTICOLO 2 - SUPERAMENTO IN CORSO D'ANNO DEL NUMERO MASSIMO DI VEICOLI ASSICURABILI

Se nel corso dell'annualità assicurativa il saldo del numero dei veicoli assicurati, dovesse superare il 30% del numero iniziale inseriti nel libro matricola si procederà al computo di una regolazione del premio in corrente per tali inclusioni in eccedenza (da considerarsi quale premio integrativo del premio già anticipato). Il Contraente è tenuto a pagare quanto dovuto entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto di regolazione.

### ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo NOBIS rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, NOBIS risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a NOBIS la quale eserciterà il

diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 - "Esclusioni e rivalsa".

### ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto è soggetto a regolazione premio: prevede, quindi, il pagamento di un premio base corrispondente alla somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto e di un conguaglio al termine dell'annualità, computato sui veicoli effettivamente assicurati nel corso del periodo assicurativo.

Se il conguaglio determina una restituzione di premio, questa verrà effettuata al netto delle imposte e del contributo al SSN.

L'appendice di regolazione premio deve essere emessa dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; l'incasso della medesima deve avvenire entro 15 giorni dal termine della polizza.

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio base o la prima rata del premio base sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e ritorna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità competente o di una dichiarazione circa l'evento accaduto.

**Il contratto, essendo stipulato senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la Polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto per il medesimo rischio.**

**Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**

### ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento ai Veicoli ed al loro utilizzo, al Proprietario

degli stessi (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione.

**In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.**

**In caso di mancata comunicazione, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 del Codice, per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.**

#### ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO E PROPOSTA DI RINNOVO

La durata del contratto è di un anno o, su richiesta dell'assicurato, di un anno più frazione; il contratto, essendo stipulato senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la Polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

#### ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione in corso di contratto, né per la polizza base, né per le singole applicazioni.

#### ARTICOLO 8 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.

#### ARTICOLO 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### ARTICOLO 10 - POLIZZE VINCOLATE

**Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario.** NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;**
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, **fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.**

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

#### ARTICOLO 11 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DI RESIDENZA

**Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.**

**Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.**

**L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.**

#### ARTICOLO 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

**Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

**L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.**

#### ARTICOLO 13 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del

convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

#### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO**

**Ai sensi dell'art. 1260 del codice civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.**

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

#### **ARTICOLO 15 - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.



## CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

## ARTICOLO 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;**
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, **a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (vedi Condizione Speciale RIMORCHI - RISCHIO STATICO);**
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;**
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
8. **PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi**

**professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**

9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

NOBIS inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, **in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.**

**In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 e 9, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.**

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## ARTICOLO 17 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;

- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

#### ARTICOLO 18 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

#### ARTICOLO 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive della Classe di merito CU (Classe di Conversione Universale), sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e

termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

#### ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

In questi casi si procederà all'esclusione del mezzo, dal giorno e ora indicati nell'appendice di esclusione.

Non è ammessa la cessione del Contratto né per la polizza base né per le singole applicazioni.

#### ARTICOLO 21 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

In questi casi si procederà all'esclusione del mezzo, dal giorno e ora indicati nell'appendice di esclusione.

#### ARTICOLO 22 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

In questi casi si procederà all'esclusione del mezzo, dal giorno e ora indicati nell'appendice di esclusione.

#### ARTICOLO 23 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma, fax al n. **+39 011 4518753** o tramite posta elettronica all'indirizzo [sinistrirca@nobisassicurazioni.it](mailto:sinistrirca@nobisassicurazioni.it); o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax.

In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di

sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518751 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail [sinistrirca@nobisassicurazioni.it](mailto:sinistrirca@nobisassicurazioni.it) o tramite fax al n. +39 011 4518753.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE

NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

#### ARTICOLO 25 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

NOBIS rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'Attestazione sullo stato del rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata sul sito [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it).

NOBIS a seguito di specifica richiesta del Contraente, invierà l'attestato di rischio via e-mail o via posta.

L'attestazione sullo stato del rischio contiene le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta, ovvero la ragione sociale, se trattasi di Contraente persona giuridica;
- il numero del contratto di Assicurazione;
- i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo assicurato;

- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna di provenienza, quella interna di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la Classe di Conversione Universale (CU), come definita nell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione, comprensiva della specificazione della tipologia del danno liquidato, del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli eventuali importi delle franchigie richieste non corrisposte dall'Assicurato;
- la firma dell'Impresa.

Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

È legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del Veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo NOBIS rilascia al Contraente l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.

**Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", NOBIS non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per un periodo inferiore ad un anno.** Per tali veicoli l'Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

**NOBIS non rilascia l'Attestazione nel caso di:**

- contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra

previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo.

#### Validità dell'Attestazione - Diritto alla conservazione della classe di merito

L'Attestazione ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata.

In caso di **documentata** vendita, consegna in conto vendita, furto/rapina/appropriazione indebita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un Veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà, della medesima tipologia, NOBIS classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo Veicolo purché in corso di validità.

L'Attestazione in corso di validità può essere utilizzata per la stipula di un nuovo contratto, a copertura di un altro Veicolo della medesima tipologia ed intestato al medesimo proprietario, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134 comma 4-bis del Codice, NOBIS in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul Veicolo già assicurato.

#### ARTICOLO 26 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, NOBIS vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato.**

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese dell'Assicurato.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

#### ARTICOLO 27 - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA (sempre operante, se non diversamente pattuito in polizza, per le Autovetture e gli Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c.)

a) In caso di sinistro:

- con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle cose,
- totalmente risarcibile,
- gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, **l'Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.** Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l'Assicurato - **sulla base degli elementi acquisiti** - risulti esente da ogni responsabilità.

Sul sito internet di NOBIS ([www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)) l'Assicurato potrà trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

b) L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate al punto a) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall'Impresa stessa, applicherà una penale di € 248,80 a seguito delle maggiori spese amministrative e gestionali, che dovrà sopportare, per la mancata gestione del Sinistro attraverso l'Autoriparatore convenzionato.

In questo caso il risarcimento dovuto dall'Impresa non potrà essere superiore al costo che la stessa avrebbe sostenuto per la riparazione effettuata da un Autoriparatore convenzionato.

Sul sito internet di NOBIS ([www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)), nell'apposita Area Clienti, l'Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

c) Nel caso l'Autoriparatore convenzionato più vicino alla residenza dell'Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 20 km extraurbani (o 4 km se in città) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l'Impresa potrà offrire all'Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata.

L'Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l'Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio".

Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto c), l'Impresa non offra il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio", l'Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.

d) **Resta inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l'Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all'Assicurato ponendo a sua disposizione l'equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.**

**Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell'Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

### A) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 17 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### B) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 17-"Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

**NOBIS si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

### C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 17-"Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto, rinuncia al diritto di rivalsa:


- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **NOBIS si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

### D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 17-"Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni specifiche per la copertura della garanzia Responsabilità Civile Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

### FORME TARIFFARIE

#### A) Tariffa Fissa

Il premio relativo alla presente garanzia è determinato in misura fissa.

#### B) Tariffa Fissa con franchigia

A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, si conviene una franchigia fissa per ogni sinistro pagato, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità.

Pertanto in caso di sinistro:

- il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo, nei limiti della franchigia pattuita, del risarcimento effettuato;
- l'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;

**è fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.**

### NORME COMUNI ALLE FORME TARIFFARIE

Oltre al presente contratto, devono essere considerati eventuali contratti precedenti stipulati con l'Impresa a garanzia dei medesimi veicoli.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il sinistro si considera verificato e quindi influente al momento dell'avvenuto pagamento di una somma nel periodo di osservazione, da parte dell'Impresa.

#### Riscatto sinistro

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e **comunque entro 180 giorni**, il Contraente ha la facoltà di versare all'Impresa o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente; i sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito CU.

**Si possono riscattare i sinistri pagati nell'ultima annualità conclusasi per i quali si abbia una responsabilità principale o paritaria.**

### CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (Classe CU)

#### 1) Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

#### 2) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i Veicoli **sforniti della classe di merito di conversione universale (CU)**, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
  - a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
  - b. In caso di Veicolo già assicurato:
    - i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

**Tabella 1**

<u>Anni senza sinistri</u>	<u>Classe di merito C.U.</u>
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

**N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).**

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni

Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
- il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

### 3) Disciplina della classe di merito di conversione universale

#### - Regole specifiche

- a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.
- b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
- c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU 14 al suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, **possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze** intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
  - vendita,
  - demolizione,
  - furto di cui sia esibita Denuncia,
  - certificazione di cessazione della Circolazione,
  - definitiva esportazione all'estero,
  - consegna in conto vendita,

NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, **purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

- e. **Il Contraente che consegni l'Attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'Attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di Premio risultante a suo credito.** Detta differenza di Premio viene rimborsata da NOBIS entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
- f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- g. **È data facoltà al Contraente di evitare lo scatto di Classe di Conversione Universale, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa,** indipendentemente dalla data di accadimento. Tale facoltà può essere esercitata:
  - **in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto** ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. - Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 - 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it);
  - **in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura,** rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, **entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.**

- h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
- i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il**



coniuge in comunione dei beni. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale Veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (CU) se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero alla stessa classe di merito (CU) di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con NOBIS.

#### 4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 2).

Tabella 2- Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

#### RIMORCHI - RISCHIO STATICO

La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

La presente condizione prevede una formula tariffaria

fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.

Non sono considerati Terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

## CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI E AUTO RISCHI DIVERSI

### ARTICOLO 28 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

Le seguenti garanzie sono operanti per i veicoli per i quali siano espressamente richiamate nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione

#### **Incendio**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

#### **Furto e Rapina**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina

#### **Ricorso terzi da incendio e Ripristino locali di proprietà**

L'Impresa indennizza, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000, i danni materiali e diretti:

- causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato;
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

#### **Atti vandalici ed Eventi sociopolitici**

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Vandalismo.

#### **Eventi naturali**

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

*Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:*

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

#### **Collisione - Valida solo per Autovetture ed Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c.**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione, durante la circolazione, con altri veicoli (muniti di targa o altro dato di immatricolazione).

#### **Kasko**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di:

- collisione accidentale con altro veicolo, con persone od animali;
- urto contro ostacoli o contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- caduta di oggetti e materiali;
- ribaltamento e uscita di strada.

### ARTICOLO 29 - VALORE A NUOVO DEL VEICOLO

Per la determinazione del valore a nuovo del veicolo si considerano unicamente validi i valori indicati nei listini a nuovo del veicolo di prima immatricolazione, determinato dal costruttore e risultante dalle riviste specializzate richiamate nel presente contratto; qualora il veicolo presenti allestimenti speciali e/o dedicati, dovrà esserne fatta specifica menzione in polizza previa presentazione della fattura di acquisto e di idonea documentazione del costruttore e/o dell'allestitore.

Nel caso in cui il valore reale del veicolo sia superiore a quello indicato all'atto della stipula del contratto, se vi è stato dolo da parte dell'Assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso nei limiti stabiliti dalla legge. Negli altri casi si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ARTICOLO 30 - VALORE ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo, che comprende i valori degli accessori e degli apparecchi fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo e nel limite del 10% del valore stesso del veicolo.

**Resta inteso che per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.**

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'ammontare dell'IVA ed a patto che tale condizione sia indicata sul modulo di polizza, la liquidazione del danno avverrà al netto dell'imposta suddetta.

L'Impresa si impegna quindi ad indennizzare l'Assicurato, a seconda della tipologia di danno, con le seguenti modalità:

- **in caso di danno totale (Rimpiazzo):**

NOBIS, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, procederà con il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di massimo 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali, previsti dalla presente opzione, con il limite del valore assicurato indicato in Polizza.

Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS, proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alternativamente alla liquidazione di un indennizzo, pari al valore del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare, ferma l'applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previsti dalla presente opzione e riportati in Polizza.

- **in caso di danno parziale:**

a) **Riparazione presso le carrozzerie convenzionate con NOBIS**

Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione (valore a nuovo); è fatta salva l'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti quando indicati in Polizza;

b) **Liquidazione del Danno Parziale**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo indicati in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, sulla base del deprezzamento del valore del veicolo, evincibile dalle riviste di riferimento "Quattroruote", "Tuttotrasporti" e "Dueruote" o, se non disponibili, da altra rivista ufficiale specializzata.

## ARTICOLO 31 - ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:

a) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**

- b) **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e, ad esclusione della garanzia furto e rapina, gli atti dolosi in genere;**
- c) **causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;**
- e) **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;**
- f) **causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:**
  - 1) **del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;**
  - 2) **del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;**
  - 3) **qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- g) **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- h) **causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko prestata con clausola Collisione.**

Relativamente alla garanzia Kasko sono altresì esclusi: i danni conseguenti a furto e rapina, quelli avvenuti quando il veicolo è guidato o da conducente non abilitato alla guida, ad eccezione del veicolo guidato dal conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, o in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o subiti a causa di circolazione fuoristrada. Inoltre si intendono esclusi i danni cagionati da cose od animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio o subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo e di manovre a spinta.

## ARTICOLO 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare tempestivamente denuncia dettagliata presso l'Agenzia o la sede dell'Impresa;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

**nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere all'Impresa copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA, se presente o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;

per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di incendio deve inoltre:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

**nel caso di eventi sociopolitici/atti vandalici deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di eventi naturali deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di Collisione deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- originale del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

**nel caso di Kasko deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine l'Impresa **si riserva** di richiedere (ancorché non vincolanti ai fini della liquidazione del sinistro), se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

### ARTICOLO 33 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato **non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso dell'Impresa.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare all'Impresa, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

### ARTICOLO 34 - LIMITI DI INDENNIZZO

In ogni caso l'indennizzo **non può** essere superiore alle somme assicurate.

**Non sono indennizzabili** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

**ARTICOLO 35 - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto.

In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il maggiore.

**Lo scoperto non si applica** in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante.

Le garanzie possono essere prestate con scoperto e senza scoperto anche in base al fatto che le riparazioni vengano effettuate presso le Strutture Convenzionate con NOBIS piuttosto che presso altri centri non convenzionati.

Resta inteso che in mancanza della presenza di Strutture Convenzionate con NOBIS nel Comune di residenza dell'Assicurato, previa nulla osta della Compagnia, verranno applicati gli scoperti e/o le franchigie e le condizioni previste per le riparazioni eseguite in convenzione.

**ARTICOLO 36 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

**ARTICOLO 37 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo, in qualsiasi forma venga effettuata, è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

**ARTICOLO 38 - RECUPERI**

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, qualora non abbia rilasciato all'Impresa la procura a vendere, **si impegna** a porre in atto le procedure necessarie per consentire all'Impresa stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente

provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; nel caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

**ARTICOLO 39 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, all'Impresa fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

**CRISTALLI**

**Garanzia operante per i veicoli per i quali sia espressamente richiamata nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione**

**ARTICOLO 40 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione comprende i costi di sostituzione (o riparazione) dei cristalli del veicolo descritto in polizza determinati da rottura degli stessi **in conseguenza di un fatto accidentale o di un fatto di terzi. Dalla garanzia sono escluse le rigature e le screpolature. La garanzia non comprende inoltre i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi. Il limite massimo dell'indennizzo convenuto è di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo**, senza applicazione di franchigia nel caso in cui vengano utilizzate le strutture convenzionate riportate nel Glossario.

Nel caso in cui l'intervento di riparazione/sostituzione sia effettuato per il tramite di eventuali riparatori convenzionati con l'Impresa, la stessa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dell'intervento fermo l'obbligo dell'Assicurato di rilasciare quietanza dell'avvenuto indennizzo all'Impresa o direttamente al riparatore convenzionato.

**Nel caso in cui l'intervento di riparazione/sostituzione sia effettuata fuori dai centri convenzionati verrà applicata una franchigia di Euro 350,00 per sinistro.**

**ARTICOLO 41 - ESCLUSIONI**

**Non sono risarcibili i danni:**

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
- del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
  - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
  - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) causati da bruciature verificatesi in assenza d'incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

#### **ARTICOLO 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

#### **ARTICOLO 43 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Fermo il disposto dell'articolo 1916 del Codice Civile, l'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

**CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE INFORTUNI AL CONDUCENTE****ARTICOLO 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Garanzia operante per i veicoli per i quali sia espressamente richiamata nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione)**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All'assicurato conducente viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato indicato in polizza, a seguito di infortunio del conducente che comporti un'invalidità permanente o la morte. Più precisamente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantisce:

- **l'invalidità permanente da infortunio del conducente: nel limite del capitale indicato in polizza, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 5% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;**
- **la morte da infortunio del conducente, se l'infortunio ha per conseguenza la morte del conducente del veicolo.**

**ARTICOLO 45 - ESCLUSIONI**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- **derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- **in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;**
- **derivanti da guerra, insurrezioni;**
- **derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;**
- **in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;**
- **in caso di dolo del guidatore.**

**ARTICOLO 46 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE**

La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.

**ARTICOLO 47 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

**ARTICOLO 48 - GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ**

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. effettua il pagamento dell'indennità sulla base delle tabelle allegate tenendo conto della franchigia assoluta del 5%.

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all'Assicurato

un'indennità in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

**ARTICOLO 49 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un'offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

**ARTICOLO 50 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ**

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove

deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente.

#### ARTICOLO 51 - MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dall'infornio.

L'indennità per il caso di morte da infornio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infornio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

#### TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</b>		
<b>Un arto superiore</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>
<b>Una mano o un avambraccio</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>
<b>Un pollice</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>
<b>Un indice</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>
<b>Un medio</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>
<b>Un anulare</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>
<b>Un mignolo</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>
<b>Una falange ungueale del pollice</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>
<b>Una falange di altro dito della mano</b>	<b>1/3 del dito</b>	
<b>Amputazione di un arto inferiore:</b>		
<b>Al disopra della metà della coscia</b>	<b>70%</b>	
<b>Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio</b>	<b>60%</b>	
<b>Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba</b>	<b>50%</b>	
<b>Amputazione di un piede</b>	<b>40%</b>	
<b>Amputazione di ambedue i piedi</b>	<b>100%</b>	
<b>Amputazione di un alluce</b>	<b>5%</b>	
<b>Amputazione di un altro dito del piede</b>	<b>1%</b>	
<b>Amputazione della falange ungueale dell'alluce</b>	<b>2,5%</b>	
<b>Perdita totale della facoltà visiva di un occhio</b>	<b>25%</b>	
<b>Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi</b>	<b>100%</b>	
<b>Sordità completa di un orecchio</b>	<b>10%</b>	
<b>Sordità completa di entrambi gli orecchi</b>	<b>40%</b>	
<b>Stenosi nasale assoluta monolaterale</b>	<b>4%</b>	
<b>Stenosi nasale assoluta bilaterale</b>	<b>10%</b>	
<b>Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:</b>		
<b>Una vertebra cervicale</b>	<b>12%</b>	
<b>Una vertebra dorsale</b>	<b>5%</b>	
<b>12° dorsale</b>	<b>10%</b>	
<b>Una vertebra lombare</b>	<b>10%</b>	
<b>Esiti di frattura di un meta mero sacrale</b>	<b>3%</b>	
<b>Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme</b>	<b>5%</b>	
<b>Perdita anatomica di un rene</b>	<b>15%</b>	
<b>Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica</b>	<b>8%</b>	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.



**CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE****PREMESSA**

*L'Impresa per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.*

*L'Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di IMA SERVIZI SCARL con sede in Sesto San Giovanni (MI) (Piazza Indro Montanelli n. 20).*

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**ASSICURATO**

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.

Per le sole prestazioni "spese di albergo" e "rientro nella residenza o proseguimento del viaggio", sono compresi anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.

**CENTRO CONVENZIONATO**

La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa o con NOBIS.

**ESTERO**

La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).

**FURTO**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**IMPRESA**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

**INCENDIO**

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**INCIDENTE**

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**INFORTUNIO**

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.

**PRESTAZIONE**

L'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da

parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

**RAPINA**

È il reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**SINISTRO**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura di IMA SERVIZI S.C.A.R.L. con sede Sociale in Sesto San Giovanni - Piazza Indro Montanello n. 20 -, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**VEICOLO**

Autoveicoli uso promiscuo, autovetture uso privato, scuole guida, autocarri con peso specifico a pieno carico fino a 35 quintali non superiori a 3 mt. di altezza, motocicli, motocarrozette.

**ARTICOLO 52 - OGGETTO DELLA GARANZIA (Garanzia operante per i veicoli per i quali sia espressamente richiamata nell'apposito elenco e/o nella singola Applicazione)**

In forza di una specifica convenzione stipulata tra l'Impresa e IMA Servizi S.c.a.r.l., in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell'articolo 53. In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni o fornirà le istruzioni del caso.

**ARTICOLO 53 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitico eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie deppannage e quick service.

**Soccorso stradale**

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete

convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata con IMA più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

#### Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

#### Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'assicurato.

#### Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu").

#### Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione

dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

#### Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

#### Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

#### Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

#### Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato

##### Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

##### Rientro o prosecuzione del viaggio

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a

proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

#### Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

#### Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

#### Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

#### Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

#### Abbandono legale all'estero

In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà

al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso

#### Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

#### ARTICOLO 54 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.**  
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. **Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.**
- c. **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- d. **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
- e. **Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- f. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- g. **Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**
- h. **Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti**

nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

- j. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 55 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 102 103 o, se dall'estero, +39 02 24 128 358

Numero di Fax +39 02 24 128 245 oppure, in caso di impossibilità a comunicare telefonicamente, può inviare una E-Mail a: [das@imaitalia.it](mailto:das@imaitalia.it)

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.


L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad

esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.





**NOBIS**  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede legale ed operativa: via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

tel. 011 4518708 - fax 011 4518730

E-mail: [info@nobisassicurazioni.it](mailto:info@nobisassicurazioni.it)

Capitale sociale € 8.000.000,00 i.v.

Registro Imprese C.C.I.A. di Torino C.F. e P.IVA 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008

Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)